

**COMMISSARIO di GOVERNO**

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

Provvedimento n. 060 del 23 MAG. 2019

Oggetto: PSPA86 - “Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e Addaura - Patto per lo sviluppo della Città di Palermo - Delibera CIPE n. 26/2016” - Procedura per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria consistenti in progettazione definitiva ed esecutiva, SIA, studio geologico esecutivo, comprensivo di esecuzione di indagini geologiche e geotecniche, direzione, misura e contabilità lavori, CSP e CSE.

CUP Master D77B04000320001

CUP Lotto A D77B04000330001 - CIG Lotto A 7549594A0C

CUP Lotto B D77B04000340001 - CIG Lotto B 75496475CA

CUP Lotto C D77B04000350001 - CIG Lotto C 7549684453

CUP Lotto D D77B04000360001 - CIG Lotto D 7549696E37

Provvedimento di riammissione costituendo RTP Progen S.r.l. - Ing. Castelli F. - Ing. Costa C. - Ing. Costa G. - Geol. Causapruno D. - EUR.EKO S.c.a.r.l.”- LOTTO C.

Il sottoscritto Ing. Ing. Giuseppe Riccio n.q. di Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto,

Visto il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii. (nel seguito “Codice”);

Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” nelle parti ancora in vigore a seguito dell'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (nel seguito “Regolamento”);

Viste Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017;

Visto il Decreto Commissariale n. 597 del 26 giugno 2018 con il quale è stata autorizzata la gara per l'affidamento dell'appalto dei servizi d'ingegneria riguardanti l'intervento PSPA86_PALERMO_Monte_Pellegrino_Vergine_Maria_Addaura, da svolgersi con evidenza comunitaria mediante procedura aperta come definita dall'art. 3, comma 1, lett. sss) del Codice, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 60 del Codice, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b), del medesimo Codice;

Visti il bando, i modelli e gli avvisi di gara approvati con il suddetto Decreto Commissariale n. 597/2018;

Visto il verbale di gara n. 9 relativo alla seduta pubblica del 03.05.2019, recante l'esclusione del concorrente **costituendo R.T.P. partecipante per il Lotto C**, composto da **Progen S.r.l. - Ing. Castelli F. - Ing. Costa C. - Ing. Costa G. - Geol. Causapruno D. - EUR.EKO S.c.a.r.l.** in quanto: “Dall'esame dei modelli prodotti da ciascuno dei partecipanti si rileva che il raggruppamento “Progen S.r.l. - Ing. Castelli F. - Ing. Costa C. - Ing. Costa G. - Geol. Causapruno D. - EUR.EKO S.c.a.r.l.” ha omesso qualunque indicazione relativa agli oneri per la sicurezza di cui all'art. 95 comma 10 del Dlg 50/2016 e ss.mm.ii.

A tale riguardo la commissione, considerato quanto argomentato dalla giurisprudenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ancora nella motivazione dell'ordinanza n. 1/2019, ritiene di dover privilegiare le esigenze di effettiva tutela dei lavoratori e della loro sicurezza affermando che l'omissione non consente né di attivare il soccorso istruttorio né, tantomeno, di ritenere ammissibile l'offerta economica carente di quell'elemento.

In tal senso peraltro si sono pronunciate sia TAR Veneto sez. I n. 182/17, in cui si esamina una fattispecie totalmente sovrapponibile a quella odierna e si aggiunge che appare irrilevante che il Bando di gara ed il Modello di offerta predisposti dalla stazione appaltante non abbiano esplicitamente previsto la dichiarazione separata di tali oneri, discendendone l'obbligo direttamente e inequivocabilmente dalla legge, sia in tempi ancor più recenti TAR Sicilia Palermo sez. II n. 829/19.





COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

Alla stregua di quanto precede, viene esclusa la concorrente "Progen S.r.l. - Ing. Castelli F. - Ing. Costa C. - Ing. Costa G. - Geol. Causapruno D. - EUR.EKO S.c.a.r.l." dalle successive fasi della procedura di gara.;

Visto il provvedimento prot. n. 41 del 09/05/2019, comunicato a mezzo PEC, ex art. 76, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è stata disposta e comunicata al ricorrente la sua esclusione dalla gara relativamente al lotto C per la motivazione integralmente ripresa dal verbale di gara n. 9 relativo alla seduta pubblica del 03.05.2019;

Visto il verbale della seduta riservata della commissione giudicatrice n. 10 del 23/05/2019 nella cui sede "LA COMMISSIONE preso atto

- della eventualità, prospettata dall'ordinanza del CGA n. 294/19, che le clausole di bando in apparente conflitto con il principio di tassatività con le cause di esclusione siano da intendere affette da nullità;
- che, in esecuzione di quella pronuncia, il RUP e la stazione appaltante hanno provveduto a riammettere in gara per il lotto A e per il lotto D il costituendo raggruppamento Progeo (mandataria);
- che, procedendo alla verifica in seduta pubblica sulla ritualità della documentazione concernente l'offerta temporale ed economica, sono state evidenziate comuni cause di esclusione a carico di numerosi partecipanti;
- che il costituendo raggruppamento SERING ingegneria Srl (mandataria), contestando la propria esclusione in vista della revisione in autotutela del provvedimento, la cui adozione era stata anche sollecitata dal rappresentante di altro partecipante in sede di seduta pubblica), ha negato l'esistenza di adeguati presupposti normativi e documentali per l'esclusione, insistendo in via gradata per la praticabilità del soccorso istruttorio;
- che, in particolare, il costituendo raggruppamento, dopo aver riassunto i motivi di esclusione, osserva che l'articolo 95 comma 10, come modificato dall'art. 60 comma 1 lett. e Dlgs 56/17, prevede oggi che nell'offerta economica l'operatore debba sì indicare gli oneri aziendali in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro "ad esclusione delle forniture senza posa in opera e dei servizi di natura intellettuale" imponendo inoltre alle stazioni appaltanti e in tutti gli altri casi di verificare prima dell'aggiudicazione il rispetto di quanto dispone il comma 5 lettera d del successivo articolo 97;
- che il bando di gara, al punto 3 – Oggetto dell'appalto - espressamente quantifica in euro 0 l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze "per lo svolgimento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria in oggetto";
- che negli atti di gara non si rinviene alcun altro riferimento agli oneri della sicurezza, anche aziendali, per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto;
- che nel caso di specie, quantunque siano richieste all'aggiudicatario indagini prodromiche all'attività intellettuale in cui consiste l'aggiudicazione, quest'ultima componente può considerarsi di gran lunga prevalente rispetto alle attività ancillari, correlate alle predette indagini, avendo anche riguardo a quanto in materia dispongono i considerando 11 e 12 della direttiva UE 2014/24;
- che è la stessa stazione appaltante a ricondurre l'attività in gara alla categoria di servizi di architettura e ingegneria e quindi a servizi di natura intellettuale, alla quale è applicabile la deroga alla specifica indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti la sicurezza;
- che, a fronte della quantomeno dubbia valenza delle circostanze ostative alla partecipazione evidenziate dalla Commissione, appare opportuno e più confacente ai principi di concorrenza e buona amministrazione far prevalere la generale garanzia per la massima partecipazione alla competizione, tenuto altresì conto che un numero consistente di partecipanti sembra essere stato indotto in equivoco della citata formulazione del bando;
- che la pubblicizzazione delle offerte economiche delle ditte escluse, intervenuta nella successiva fase di controllo sulla complessiva ritualità delle offerte medesime, rende non praticabile un eventuale soccorso istruttorio la cui opportunità appare in ogni caso esclusa dalle valutazioni interpretative che portano a ritenere ammissibili nella fattispecie anche le offerte che non facciano riferimento alcuno agli oneri aziendali per la sicurezza;

RITIENE

Che, in accoglimento delle richieste di parte e per i motivi sopra specificati, siano riconsiderate in autotutela le determinazioni adottate nei confronti degli operatori economici esclusi in ragione della ritenuta violazione dell'obbligo di specificare gli oneri aziendali in materia di salute nei luoghi di lavoro.

Dispone rimettersi con urgenza l'odierna determinazione al RUP e alla stazione appaltante per il seguito di rispettiva competenza.;

Rilevata la necessità, nell'esercizio delle proprie funzioni ai sensi dell'art. 97 del Codice e del § 5.3 delle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, di prendere atto di quanto deciso nel corso della seduta riservata del 23.05.2019 in merito all'a riammissione del concorrente **costituendo RTP Progen S.r.l. - Ing. Castelli F. - Ing. Costa C. - Ing. Costa**



**COMMISSARIO di GOVERNO**

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014*

G.- Geol. Causaprano D. - EUR.EKO S.c.a.r.l e di adottare le decisioni conseguenti;

Tutto ciò visto e rilevato, ratifica e dispone la riammissione del concorrente **costituendo RTP Progen S.r.l. - Ing. Castelli F. - Ing. Costa C. - Ing. Costa G.- Geol. Causaprano D. - EUR.EKO S.c.a.r.l** decisa nel corso della seduta riservata del 23.05.2019.

Il presente provvedimento, ai fini degli obblighi di pubblicità e di comunicazione di cui rispettivamente all'art. 29 ed all'art. 76 comma 5 del Codice, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it e sulla sezione GARE del sito web <https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/imprese/sourcing>, nonché notificato al concorrente via piattaforma telematica.

Il R.U.P.

Ing. Giuseppe Riccio

Il Commissario di Governo

Dott. Maurizio Croce

